

PER I CENT'ANNI DI PIERO FIORELLI

Estratto dal volume
QUADERNI FIORENTINI

PER LA STORIA
DEL PENSIERO GIURIDICO MODERNO
53 (2024)

Isbn 9788828866954

OMAGGIO A

PIERO FIORELLI

Pubblichiamo qui gli interventi tenuti il giorno 11 maggio 2023 a Villa Ruspoli, presso la sede del Centro di studi Paolo Grossi per la storia del pensiero giuridico moderno, per festeggiare il centesimo compleanno di Piero Fiorelli e per annunciare la ristampa per i tipi della 'Biblioteca per la storia del pensiero giuridico' del suo libro La tortura giudiziaria nel diritto comune, originariamente edito in due tomi, nel 1953/1954, nella collana 'Ius nostrum' allora appena fondata da Francesco Calasso. Acconsentendo generosamente alla ristampa del volume — arricchito 'settant'anni dopo' da una prefazione e da due appendici, due ritorni sul tema fatti nel 1993 (Istruzioni per l'uso della tortura legale) e nel 1996 (Due pratesi, due verità, una fune, una sfida) — è il festeggiato a fare un dono prezioso a tutta la comunità scientifica: i due tomi della 'Tortura giudiziaria', un classico della storia del diritto, punto di riferimento ancor'oggi imprescindibile per gli studiosi, sono ora finalmente a disposizione di ricercatori e studenti, oltre che nella compatta veste a stampa della 'Biblioteca', anche in rete, in accesso aperto.

Come il lettore potrà vedere scorrendo i densi interventi di Pietro Costa, Marco Miletti e Federigo Bambi, l'incontro di maggio non propose un rituale omaggio a Piero Fiorelli. Costa tracciò un ritratto affettuoso e rigoroso, denso ed elegante, dell'uomo e dello storico del diritto, dell'Accademico della Crusca e del raffinato studioso delle relazioni tra diritto e lingua, tra storia giuridica e storia linguistica. Miletti rilesse 'La tortura giudiziaria' mettendo a fuoco l'equilibrio tra rigorosa attenzione alla storicità dell'esperienza e tensione civile dello studioso. Bambi ci restituì l'unitarietà dell'opera del maestro nell'intreccio tra storia del diritto, storia della lingua e « terza anima » di appassionato studioso di ortoepia; una passione questa che, assieme alle altre due, ha caratterizzato dal secondo dopoguerra ad oggi

la vita scientifica dello studioso. Ascoltare per credere: nell'edizione online del DOP (Dizionario d'ortografia e di pronunzia) è la voce di Fiorelli a indicarci la corretta pronunzia di molte parole.

E alle parole degli amici i Quaderni si uniscono in un affettuoso augurio di buon compleanno a Piero Fiorelli, con il più caldo ringraziamento per la sua generosa presenza di oggi e per la sua presenza, discreta e costante, alle attività del 'Centro' sin dalle sue origini.

Giovanni Cazzetta

PIETRO COSTA

PER PIERO FIORELLI: UNA TESTIMONIANZA

Sono molto lieto di essere qui, insieme a tanti amici, per festeggiare Piero Fiorelli. Dovrei prender posto però nella sala e non da questa parte del tavolo, dove mi trovo a causa della cortese insistenza degli organizzatori. Dovrò infatti limitarmi a una semplice testimonianza del mio dialogo con Piero Fiorelli e ciascuno dei presenti, o la grande maggioranza di loro, potrebbe ricordare, come me e meglio di me, ciò che ognuno di loro ha tratto dal suo incontro con Piero (con la sua persona, con la sua opera). In realtà, gli organizzatori del nostro seminario, per giustificare la loro intenzione di darmi il diritto/dovere di parola, avevano un solo argomento: la mia età ormai avanzata. È un argomento che rende il mio privilegio particolarmente *odiosum*, ma è un argomento incontrovertibile di fronte al quale non potevo che arrendermi.

Data la mia età, il mio primo ricordo di Piero Fiorelli risale a tempi lontani: agli inizi degli anni Sessanta e alle mie prime frequentazioni dei corsi della Facoltà giuridica. La mia iscrizione a Giurisprudenza era stata una sorta di scommessa, favorita dal velo di ignoranza che avvolgeva il 'diritto' per chiunque uscisse dalle scuole secondarie. Forse proprio perché era un oggetto misterioso, il diritto mi incuriosiva e immaginavo che esso potesse offrire punti di vista interessanti sulla dinamica sociale. Devo confessare che la lettura delle *Istituzioni di diritto civile* di Trabucchi aveva smorzato i miei entusiasmi, che però si erano riaccesi grazie ai corsi di filosofia del diritto e di storia del diritto.

Per la filosofia del diritto era un anno di interregno. Pietro Piovani era stato chiamato a Roma, Sergio Cotta avrebbe iniziato il suo insegnamento fiorentino solo nell'anno successivo e il corso da me frequentato fu tenuto in tandem da Antonio Zanfarino e da Giovanni Sartori. Zanfarino si sprofondava in abissali meditazioni

metafisiche e Sartori smontava e rimontava il concetto di democrazia. Mi piacevano entrambi, ma di storia non si parlava. Che il diritto avesse una storia lo ho scoperto grazie a due corsi che ricordo ancora con emozione. Il primo da me frequentato era il corso di Storia del diritto romano tenuto da Paolo Frezza nell'aula grande di Via Laura. L'aula era grande, ma gli uditori erano tre studenti (eccezionalmente si arrivava a cinque) e le lezioni erano tanto impegnative quanto dense, stimolanti, affascinanti. Cominciai a credere che la mia incosciente scommessa — che il diritto potesse essere una finestra aperta sul mondo storico-sociale — potesse essere vinta. E questa mia aspettativa fu definitivamente confermata dal secondo corso di Storia del diritto da me frequentato: il corso tenuto da Piero Fiorelli.

Ricordo, di quelle lezioni, la semplicità e la chiarezza, e insieme la ricchezza delle informazioni, la cura del dettaglio, la controllata ma trasparente passione per gli antichi testi e anche guizzi di divertita e divertente ironia, che erano e restano un tratto imperdibile della personalità di Piero Fiorelli.

Ad ascoltare il suo corso gli studenti non erano tre o cinque: erano molto più numerosi, a riprova della sua capacità di rendere vicina e accessibile la complessa realtà che veniva illustrando. E probabilmente anche a causa del numero dei frequentanti non ebbi occasione di stabilire un rapporto più ravvicinato con il docente, se non all'esame, dove — tengo a vantarmi — fui gratificato da un trionfale trenta e lode.

Ero ancora incerto se tentare di divenire, da grande, un filosofo del diritto o uno storico del diritto. Optai per la seconda soluzione e cominciai a frequentare l'Istituto di storia del diritto, prima come laureando e poi come assistente. Inizia qui il mio effettivo rapporto con Piero: non più il professore di cui seguivo le lezioni in un'aula affollata, ma il docente che lavorava nella stanza contigua alla mia; un Maestro, cui era sempre possibile rivolgersi per ottenere indicazioni, suggerimenti, stimoli preziosi, comunicati con la disarmante modestia che è un altro tratto della sua personalità.

Non ero ovviamente l'unico giovane apprendista nella bottega fiorentina di storia del diritto. Frequentavano l'Istituto, insieme a me, due allievi di Piero Fiorelli: Enrico Spagnesi (che concluderà la sua carriera come storico del diritto a Pisa) e Pietro Saraceno, purtroppo prematuramente scomparso dopo aver pubblicato studi

pionieristici sulla storia della magistratura; e altri allievi si sarebbero aggiunti nel tempo. Spagnesi e Saraceno avevano discusso la loro tesi di laurea con Piero Fiorelli e io con Grossi e tuttavia tutti noi respiravamo un'aria salubre, priva di veleni o miasmi provenienti da occulte o manifeste rivalità fra i rispettivi Maestri: personalità diversissime, per carattere e interessi euristici, e tuttavia capaci di comprendere e di apprezzare le rispettive qualità e inclinazioni. Era questo l'atteggiamento di fondo che permetteva loro di convivere nel medesimo spazio istituzionale senza dare origine a conflitti e incompatibilità. A me, ingenuo laureando e neolaureato, tutto ciò sembrava normale e scontato. In realtà, la compresenza, lunga e costantemente serena, nel medesimo Istituto di due forti e inconfondibili personalità è una circostanza rara. Frequente e usuale è piuttosto la lotta fra galli nei modesti pollai nei quali i docenti universitari trascorrono la loro operosa esistenza.

Grossi e Fiorelli erano abissalmente lontani da esibizioni muscolari e da tenzoni gladiatorie. Né sono mancate le occasioni di una loro diretta collaborazione. Ad esempio, nel 1962 era uscita la *Bibliografia del diritto agrario intermedio*, diretta da Fiorelli e realizzata con l'apporto di Grossi e di Bandini. E negli anni Settanta la cooperazione fra Fiorelli e Grossi sarebbe proseguita con il coinvolgimento di Fiorelli nella principale avventura intrapresa da Grossi: la fondazione del Centro di studi per la storia del pensiero giuridico moderno. Del Centro di studi Piero Fiorelli è stato membro fino dalla sua fondazione, confermando nel suo modo di operare all'interno del neonato organismo i tratti peculiari della sua personalità: sconfinata cultura, signorile riserbo, sapiente ironia, inesauribile disponibilità, umana e intellettuale.

Di queste doti sono stato testimone e beneficiario in tanti, e illuminanti, incontri con Piero. I miei colloqui con lui si sono moltiplicati dopo la mia laurea; ed erano colloqui faccia a faccia, ma anche dialoghi a distanza: fondati non sulla viva voce dell'interlocutore, ma sulla sua parola scritta. Una delle mie prime e più stimolanti letture, immediatamente successive alla discussione della mia tesi, fu infatti proprio un saggio di Piero Fiorelli, che venni a conoscere per una fortunata combinazione.

Ero appena stato nominato assistente volontario (un singolare *status* giuridico dell'università di quei tempi) e Paolo Grossi mi

aveva donato, per l'occasione, un libro appena uscito: *La storia del diritto nel quadro delle scienze storiche*, che raccoglieva gli Atti del primo Congresso della Società italiana di Storia del diritto (Firenze, Olschki, 1966). Il *parterre* dei partecipanti era di altissimo livello: da Momigliano a Mazzarino, a Betti, a Devoto, a Finley, a Ullmann, a Orestano, a Garin. Il Convegno aveva messo intorno allo stesso tavolo storici generali e storici del diritto, antichisti e medievisti, linguisti e storici del pensiero politico, mostrando, nei fatti, una notevole apertura 'interdisciplinare', assai prima che la 'interdisciplinarietà' divenisse una parola d'ordine, spesso più declamata che applicata.

Uno dei saggi raccolti nel volume è redatto da Piero Fiorelli e si intitola *Giuristi e linguisti tra istituzione e storia* (pp. 447-558). È un saggio che lessi con entusiasmo non soltanto per l'originalità, la puntualità e la ricchezza della riflessione, ma anche per l'interesse che il tema suscitava in me, dal momento che proprio in quel periodo cominciavo a lavorare sull'ipotesi di applicare i metodi della semantica strutturale ai testi di sapere che stavo tentando di decifrare. Il saggio di Piero Fiorelli era peraltro una sorta di ideale continuazione di un suo saggio — intitolato *Storia giuridica e storia linguistica* — che era l'elaborazione della sua prolusione triestina ed era stato pubblicato, nel 1957, negli « Annali di storia del diritto ».

Riletti oggi, a distanza di tanto tempo, e quindi adeguatamente 'storicizzati', i due saggi confermano la loro importanza seminale. Manca il tempo per l'analisi ravvicinata che essi meriterebbero e mi limito a richiamare l'attenzione solo su alcuni aspetti.

Sarebbe corretto, ma anche riduttivo, ricordare che i due saggi attengono al rapporto fra il diritto e il linguaggio: un tema importante, ma già presente, come Fiorelli ricorda, nella cultura ottocentesca, da Savigny alla tradizione positivista, fino ad Alessandro Levi. Il punto focale del saggio è infatti più specifico e più nuovo e riguarda le analogie e gli scambi (o, come oggi si suol dire, le ibridazioni) fra la storia giuridica e la storia linguistica. È all'intreccio fra queste due tradizioni disciplinari che Piero Fiorelli dedica la sua attenzione, soffermandosi su un preciso tornante: la loro graduale presa di distanza dal neoidealismo crociano; un paradigma che aveva dominato per lungo tempo la cultura italiana e conduceva in sostanza alla riduzione della storia giuridica alla storia economico-sociale e politica e della storia della lingua alla storia letteraria.

Per la filosofia crociana, infatti, la forza trainante della storia era il soggetto (il soggetto, beninteso, in quanto concrezione dell'universale) e la via di accesso a questa realtà primaria era la filosofia. Era la filosofia che permetteva la conoscenza dell'individuale, del vivente, della storia, mentre le scienze (le scienze fisico-naturali come la scienza giuridica e la linguistica) perdevano di vista la concretezza dell'esperienza individuale perché impiegavano categorie astratte (i famosi pseudo-concetti), che potevano avere una qualche utilità classificatoria e pratica, ma erano cognitivamente deboli.

Anche sulla filosofia giuridica italiana fra le due Guerre l'influsso del neoidealismo era stato rilevante, ma non erano mancati né episodi di esplicita dissociazione (penso ad esempio a Giuseppe Capograssi) né strategie che più cautamente impiegavano la (crociana) distinzione fra filosofia e scienza per garantire a quest'ultima una sua autonomia cognitiva. È la strategia che Piero Fiorelli coglie nel *L'Ordinamento giuridico* di Santi Romano, che attribuisce alla scienza giuridica l'onore e l'onere di elaborare un proprio, specifico concetto di diritto. «Sembra sentire in queste parole — scrive Piero Fiorelli — quello stesso atteggiamento antifilosofico di cui tra i linguisti si farà banditore dal '40 in poi Giacomo Devoto» (p. 267, n. 16). E, come fa notare Piero, la seconda edizione del capolavoro romaniano, per una singolare combinazione, esce nel '46 a Firenze, nello stesso anno e nello stesso luogo in cui veniva pubblicato *Idealismo e realismo nella scienza del linguaggio* di Giovanni Nencioni.

La casuale sincronia rimarca una non casuale convergenza dei contenuti, che ruotano intorno al tema della dimensione 'istituzionale' della lingua e del diritto. Piero Fiorelli coglie esattamente il senso, storicamente preciso, del ricorso al concetto di 'istituzione': la possibilità di lasciarsi alle spalle «l'irripetibile, atomistica individualità dell'atto di chi parla» per sottolineare «l'intrinseca bilateralità e quindi socialità del rapporto tra chi parla e chi ascolta» (p. 267). La lingua, insomma, come il diritto, è (utilizzo le parole di Nencioni richiamate da Fiorelli) «una realtà intersubiettiva e quindi superindividuale avente i caratteri propri dell'istituzione» (p. 268).

Il diritto e la lingua come momenti dell'interazione sociale: fenomeni che, lungi dall'essere riducibili a una serie aperta di atti

individuali, da un lato, implicano il riferimento alla loro vitale connessione con specifiche comunità e, dall'altro lato, funzionano, producono senso, in quanto compongono un'unità compatta, tenuta insieme da precise relazioni. La dimensione istituzionale del diritto e della lingua implica il riferimento alla loro intrinseca dimensione sistemica.

Di questa dimensione sono divenuti consapevoli — osserva Fiorelli — i giuristi prima dei linguisti. Per il giurista era indispensabile disporre di tipi e forme suscettibili di una qualche generalizzazione ed era questa esigenza che lo distoglieva dall'assolutizzare l'azione individuale e lo induceva a coltivare quello 'spirito di sistema' che avrebbe trionfato nella Pandettistica ottocentesca (come ha insegnato a tutti noi Paolo Cappellini). Se dunque la messa a fuoco della dimensione sistemica è stata precoce nel sapere giuridico, nella linguistica — osserva Piero Fiorelli — sono state maggiori le difficoltà ad andare oltre « l'irripetibile, atomistica individualità dell'atto di chi parla » e a cogliere, da un lato, il nesso fra la lingua e la società, e, dall'altro lato, il carattere sistemico della lingua.

A metà Novecento, però, il panorama cambia rapidamente: il paradigma crociano si sta indebolendo e ha luogo ciò che Fiorelli argutamente chiama la « riduzione della lingua sotto il concetto generale del diritto ». È questo il senso dell'operazione compiuta dal linguista Nencioni (che peraltro aveva una conoscenza 'professionale' anche del diritto), quando mutua dalla teoria giuridica romana il concetto di istituzione e lo impiega per valorizzare la dimensione sistemica (e trans-individuale) della lingua.

Cambiano i tempi e l'istituzionalismo di Nencioni e di Devoto ne sono un'efficace espressione: essi, infatti, se pure sono un portato originale della cultura italiana, al contempo si muovono in sintonia con orientamenti che si stanno diffondendo in tutta la cultura europea. Piero Fiorelli coglie lucidamente il punto: l'istituzionalismo indica una strada che la linguistica europea sta imboccando con la diffusione delle « teorie strutturali »; quelle teorie che si accingevano a dare — scrive Fiorelli — « più all'estero che in Italia, un volto nuovo alla linguistica del Novecento » (p. 268).

Fiorelli non esita a sottolineare l'importanza della dimensione strutturale della lingua e del diritto: « gl'istituti della lingua, come

gl'istituti del diritto hanno vita e significato nell'interno d'un sistema » (p. 271). In un sistema lessicale « ciascuna parola vale a significare quel tanto che le consentono di significare le altre parole » (p. 269). Il testo cui Fiorelli rinvia è obbligatoriamente il *Cours de linguistique générale* di Saussure, che svolgeva un ruolo chiave, come tutti sappiamo, nel favorire la diffusione di una nuova sensibilità. Il sofisticato radar impiegato da Piero Fiorelli non si lascia però sfuggire un altro riferimento, che mi ha particolarmente colpito: il riferimento a Ernst Cassirer, di cui la rivista « Word. Journal of the Linguistic circle of New York » aveva pubblicato, nel 1945, un saggio postumo dedicato a *Lo strutturalismo nella linguistica moderna* (E.A. CASSIRER, *Structuralism in Modern Linguistics*, in « Word », 1 (1945), 2, pp. 99-120). Cassirer, che tiene conto di Saussure, di Roman Jakobson, delle opere del Circolo linguistico di Praga, parlava nel suo saggio di una tendenza nella linguistica — lo 'strutturalismo' — analoga al nuovo approccio che, nella biologia, sottolineava l'unitarietà sistemica degli organismi e trovava il suo principale esponente in Ludwig von Bertalanffy.

Molte e diverse vie portano dunque alla messa a fuoco della dimensione sistemica. Ed è appunto il sistema il punto di incontro fra il sapere giuridico e la linguistica odierna. È un punto di incontro promettente e fecondo? Oppure è l'espressione di un approccio formalistico e astratto? Se puntiamo sulla struttura, che ne è della storia? In che modo storia e struttura si intersecano e si implicano? È possibile una comprensione storicistica di una struttura e, viceversa, un'analisi 'strutturale' di un fenomeno storico?

Sono domande impegnative, cui Fiorelli riesce a offrire risposte limpide e persuasive. Conviene rileggere integralmente la sua conclusione: « La presenza, l'immanenza dell'idea di sistema non esclude e non restringe la storia giuridica e linguistica: l'allarga, se mai, in una direzione ulteriore. Invece di seguire collo sguardo singoli punti che si spostano sopra un piano, lo storico osserva il muoversi di masse coordinate in uno spazio a più dimensioni » (p. 277).

Siamo nel 1957. Mi sia concessa una domanda: quanti erano i giuristi, gli storici, i filosofi del diritto in Italia che non solo sapevano guardare all'interazione fra sapere giuridico e linguistica, non solo erano informati dei mutamenti che stavano covando sotto la cenere nelle scienze umane, ma anche erano in grado di indicare, con

esemplare chiarezza, la direzione più promettente? Pochissimi, direi, o forse nessuno. Certo, nei primi anni Sessanta qualcuno si sarebbe pronunciato. Penso ad esempio a uno dei nostri più colti filosofi del diritto, Pietro Piovani. Allievo di Capograssi, Piovani pubblicava nel 1962 un lungo e impegnativo saggio (intitolato *Mobilità, sistematicità, istituzionalità della lingua e del diritto*) che sarebbe divenuto un capitolo di un suo libro del 1963 (*La filosofia del diritto come scienza filosofica*, Milano Giuffrè, 1963, pp. 103-193). Piovani però, se pure sensibile al panorama culturale europeo, se pure capace (memore del magistero di Capograssi) di distaccarsi dalla *vulgata* neoidealistica, tuttavia non sembra disposto a prendere le distanze da uno storicismo che continuava a vedere nella tematizzazione del carattere sistemico della lingua e del diritto più un ostacolo alla ricognizione storiografica, che una sua nuova frontiera.

Fiorelli era dunque davvero una voce unica, capace di indicare, senza squilli di tromba, con garbo e semplicità, ma anche con la forza che derivava dalla ricchezza dell'informazione e dalla limpidezza dell'argomentazione, una strada nuova: invitando ad accorgersi che l'analisi strutturale non già costringeva ad abbandonare la ricognizione storica, ma semmai favoriva la narrazione di una storia diversa.

Dicevo dell'importanza seminale dei saggi del '57 e del '66. Vorrei aggiungere che essi hanno anche una valenza programmatica o progettuale: esprimono il senso della ricerca pluridecennale che Piero Fiorelli ha condotto ininterrottamente nel solco della connessione fra lingua e diritto. È una ricerca che ha prodotto risultati di grande rilievo ed è stata giocata, per così dire, su molti tavoli. È una ricerca che si è tradotta in scritti numerosi e preziosi: gli *habitués* del nostro Centro di Studi e della Biblioteca di monografie che ne deriva conoscono la raccolta di saggi che ha come titolo *Intorno alle parole del diritto*, pubblicata nel 2008 e accompagnata da una dedica di Piero che mi piace ricordare: « A Paolo Grossi, alla bella scuola, agli amici di Via Laura e Villa Ruspoli ». I saggi scientifici sono però soltanto una componente, anche se di assoluto rilievo, dell'impegno dispiegato da Piero Fiorelli sul terreno, accidentato ma fecondo, del rapporto fra lingua e diritto. È un impegno che si è tradotto anche in un capillare lavoro di organizzazione culturale: penso alla direzione, da partire dal '66, del Vocabolario giuridico e alla fondazione, nel 1968, dell'Istituto per la documentazione giuridica; penso alla

continuativa partecipazione all'Accademia della Crusca, di cui Piero Fiorelli è stato segretario per lunghi periodi (dal 1976 al 1997 e poi dal 2003 al 2012); penso infine, *last but not least*, alle numerosissime tesi di laurea sulla lingua giuridica, seguite una per una con assoluta ed esemplare dedizione.

Non sta a me soffermarmi sui risultati conseguiti da Piero Fiorelli nei suoi lavori sulla lingua giuridica: ce ne parlerà, molto meglio di quanto potrei fare, Federigo Bambi, che da tempo coltiva, con ormai riconosciuta autorevolezza, proprio questo terreno. Mi limito ad aggiungere un *caveat*. Gli scritti (per intenderci) 'giuridico-linguistici' di Piero Fiorelli sono così pionieristici e rilevanti da farci correre un rischio: il rischio di dimenticare l'altra faccia della luna; il rischio di trascurare la sua produzione, per così dire, storico-giuridica in senso stretto, di cui è espressione emblematica un'opera che, a distanza di settanta anni dalla sua comparsa, è ancora indispensabile: *La tortura giudiziaria nel diritto comune* (Milano, Giuffrè, 1953-54). Ricordo con commozione una relazione che Mario Sbriccoli tenne, proprio in questa aula, sul *magnum opus* di Piero Fiorelli. E sono felice che su un lavoro così importante potremo ascoltare, quasi in ideale continuazione con la riflessione di Mario Sbriccoli, l'intervento di un profondo conoscitore della storia penale e processuale come Marco Miletto.

Grazie a Federigo Bambi e a Marco Miletto avremo dunque la possibilità di seguire l'itinerario euristico di Fiorelli nelle sue principali espressioni. Il mio intervento è rimasto sulla soglia dell'edificio costruito da Piero Fiorelli in tanti anni di sapiente, penetrante, paziente lavoro. Di questo edificio non ho illustrato le numerose sale e i preziosi arredi. Mi premeva soltanto esprimere ad alta voce una convinzione che mi permetto di considerare non soltanto mia, ma anche condivisa dai tanti amici presenti: la convinzione che l'incontro con Piero ha messo tutti noi in contatto con una personalità e con un'opera di grande spessore e di assoluta rilevanza. Di Piero Fiorelli, studioso originale e acuto, e al contempo schivo e aperto al dialogo, siamo tutti orgogliosi di dichiararci allievi e, se ce lo permette, amici.

MARCO NICOLA MILETTI

LA CRIMINALISTICA COME *KATÉCHON*.
RILEGGENDO *LA TORTURA GIUDIZIARIA*
DI PIERO FIORELLI

1. Fantasmî del dopo-guerra — 2. In dialogo con le fonti — 3. Stile e cronologia d'un libro « luciferino » — 4. Il problema della verit  — 5. Soggetti processuali, attori sociali — 6. Frenare l'arbitrio: la missione della criminalistica — 7. Rigore storiografico e tensione civile.

1. *Fantasmî del dopo-guerra.*

« Ricordiamocene, prima di giudicare chi ci ha preceduto ». Il monito prorompe dalle pagine conclusive [II, p. 281] de *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, il 'classico' di Piero Fiorelli pubblicato in due volumi settant'anni fa (1953 e 1954) e ora riproposto dalla *Biblioteca dei Quaderni fiorentini* in unico tomo, con le preziose aggiunte d'una prefazione dell'Autore, e di due appendici non inedite (1993 e 1996) ⁽¹⁾ ma sinora difficilmente reperibili.

Dalla Firenze di fine anni Quaranta s'era levato un grido d'allarme pressoch  identico. Un fascicolo monotematico de « Il Ponte » dedicato alle carceri si apriva con un editoriale che prendeva le mosse dal celebre discorso di Filippo Turati del 1904 alla Camera: « Noi crediamo di aver abolita la tortura, e i nostri reclusor  sono

⁽¹⁾ PIERO FIORELLI, *Istruzioni per l'uso della tortura legale*, Firenze, Polistampa, 1993, ora in ID., *La tortura giudiziaria nel diritto comune*. Ristampa inalterata con prefazione dell'autore settant'anni dopo, e due appendici, Milano, Giuffr  Lefebvre, 2023, pp. 721-741 [1-23 dell'orig. numeraz.]; ID., *Due pratesi due verit . Una fune una sfida*, Firenze, Stabilimento Grafico Commerciale, 1996, ora in ID., *La tortura giudiziaria* (2023), cit. (in questa nt.), pp. 743-773 [1-33 dell'orig. numeraz.].

essi stessi un sistema di tortura la più raffinata » (2). A seguire, nello stesso periodico, Piero Calamandrei riproponeva l'intervento parlamentare da lui tenuto nell'autunno del 1948. In quella occasione l'insigne giurista aveva, tra l'altro, osservato come « in tutto il mondo civile [...] e anche in Italia », pur se in percentuale minore, esistessero « ancora prigionieri crudeli come ai tempi di Beccaria » nonché, « forse peggiore che ai tempi di Beccaria, la tortura! ». In un progetto di Costituzione federale europea da poco redatto — si era stupito il deputato fiorentino — era stato addirittura necessario inserire un articolo, *È vietata la tortura*, « nella sua semplicità [...] più terribile di qualsiasi invettiva ». Calamandrei precisava di non riferirsi tanto alle « crudeltà » commesse ai danni della popolazione carceraria già condannata, quanto a « quel metodo di indagini inquisitoria » utilizzato « come procedimento legale fino a metà del secolo XVIII [...] ». Orbene, onorevoli colleghi, la tortura come mezzo per ricercare la verità rientra anche oggi, non di rado, tra i metodi della polizia investigativa [...] in tutti i paesi civili, ed anche in Italia » (3).

Nei primi mesi del 1950 Biagio Petrocelli paventava su « Il Giornale » il « ritorno alla tortura » che, stando agli organi d'informazione, si andava profilando nell'inchiesta per l'omicidio di Annarella Bracci, il c.d. delitto di Primavalle. « Questo triste ritorno —

(2) Il discorso di Filippo TURATI alla Camera dei deputati (18 marzo 1904), subito pubblicato in volumetto (*I cimiteri dei vivi. Per la riforma carceraria. Discorso sul bilancio degli Interni pronunciato alla Camera dei deputati nella tornata del 18 marzo 1904*, Roma, Tipografia della Camera dei deputati, 1904), è stato di recente ristampato con Pref. di Stefania Craxi, Introd. di Giuseppe Gargani, Postf. di Giuseppe Cricenti, Manocalzati, Edizioni Il Papavero, 2021 (il brano cit. nel testo è a p. 52). Il passaggio turatiano fu riportato in apertura dell'editoriale [IL PONTE], *Bisogna aver visto*, in « Il Ponte », V (1949), n. 3, *Carceri: esperienze e documenti*, pp. 225-227: 225. Sia la denuncia di Turati sia l'editoriale sono ripresi da Giovanni FIANDACA, *Conoscere per poter meglio informare*, in « Diritto Penale e Uomo », 2/2021, pp. 29-34: 29.

(3) [Piero CALAMANDREI], *L'inchiesta sulle carceri e sulla tortura (Dal resoconto dei discorsi pronunciati alla Camera dei deputati nelle sedute del 27-28 ottobre 1948)*, in « Il Ponte », V (1949), n. 3, *Carceri: esperienze e documenti*, pp. 228-236: 229-230. Il discorso completo fu più volte ripubblicato; ad es., col tit. *Sul bilancio della giustizia. L'inchiesta sulle carceri e sulla tortura*, in Piero CALAMANDREI, *Opere giuridiche. Volume X: Problemi vari e ricordi di giuristi. Arringhe e discorsi di politica legislativa*. Con una Premessa di Mauro Cappelletti e Prefazione di Paolo Barile [...], Roma, Roma-Tre Press, 2019, pp. 503-521: 512-513.

meditava il penalista napoletano — si manifesta essenzialmente nel risorgere di quell'antico e vieto metodo di indagine che tutto credeva di risolvere con una confessione dell'indiziato, sforzandosi di estrarre tormentosamente *da lui* la prova», anziché costruirla obiettivamente « *intorno a lui* ». A prescindere dall'effettivo impiego della violenza fisica, Petrocelli — che pure non faceva mistero del suo rigoroso retribuzionismo — deplorava che la stampa trattasse la tortura « come una cosa perfettamente accettata ed accettabile dal costume ». Ancor più sconcertante egli reputava la passiva ricezione, da parte della magistratura, delle risultanze d'una così discutibile investigazione di polizia, « quasi che sul valore della confessione non dovesse intervenire alcun controllo » giudiziario (4).

Questi scarni ma concordanti riscontri certificano un clima di inquietudine diffuso, in quel lungo dopo-guerra, tra giuristi di diversa sensibilità. Fiorelli se ne rese, in qualche modo, partecipe. Nella sua poderosa ricostruzione diacronica della tortura giudiziaria trova posto il malizioso parallelismo tra la *veglia* escogitata da Ippolito Marsili e gli interrogatori di polizia novecenteschi condotti mediante tecniche lesive del sistema nervoso, se non dell'integrità corporale [I, pp. 200-201]. Si denunciano gli abusi delle forze dell'ordine, dispiegati a difesa « d'un assolutismo statale risorto e forte come non mai », che stavano *risuscitando* i tormenti e lasciavano temere « lo sfacelo dell'intera civiltà giuridica moderna » [II, pp. 274 e 276]. Si biasimano la « falsa civiltà » d'« argilla » e l'approccio *farisaico* del secolo XX, che s'era assunto la « gloria di dar vita a forme raffinate di tortura mentale, rese possibili dai moderni ritrovati della scienza [ad es. narcoanalisi, *n.d.r.*], e gabellate per regolari e legittimi interrogatori di polizia » [II, pp. 278-279 e *ivi*, nt. 22]. Si esprime apprensione per la somministrazione del siero della verità, opzione che richiamava alla memoria le antiche torture 'spontanee' dell'accusato o dell'accusatore [II, p. 167 e *ivi*, nt. 2]; o per « l'orrore [...] di certe carcerazioni preventive » e per le ancor recenti deportazioni razziali disposte per via amministrativa [II, p. 281].

(4) Biagio PETROCELLI, *Ritorno alla tortura*, in « Il Giornale », 23 marzo 1950, ora in Biagio PETROCELLI, *Saggi di diritto penale*, Padova, Cedam, 1952, pp. 621-627: 624-627.

Convinto che la trattazione dottrinale della tortura, nello scorrere dei secoli, presentasse una sostanziale omogeneità [I, p. 115] e che fosse dunque possibile una storia dell'*istituto* almeno a partire dai tre quarti del Duecento [I, p. 131], Fiorelli prometteva di restituire un « palinsesto » ripulito, oltre che delle incrostazioni accumulate dall'oblio, anche di quel pregiudizio dell'« uomo del Novecento » per cui la modernità consisteva nella « negazione in blocco », anziché nell'« acquisizione intelligente, dell'esperienza passata » [I, p. 1].

2. *In dialogo con le fonti.*

La *Prefazione* del 1953 chiariva in termini inequivoci il metodo adottato: « L'esame diretto delle fonti, il colloquio senza intermediari cogli spiriti grandi e meno grandi del passato » [I, *Pref.*, p. IX]. Altrettanto perentoria era la scelta di campo orgogliosamente storico-giuridica. In una nota a chiusura del paragrafo introduttivo Fiorelli annunciava d'aver saldato il 'debito' con « la sociologia, l'etnologia, la demologia, la psicologia e tutte le altre logie più o meno estranee alla storia; dalle quali di qui innanzi mi terrò lontano ». Parimenti distante egli si professava da morbose inclinazioni al « mostruoso accozzamento » di supplizi, « collezionismo antistorico d'orrori e di sevizie » [I, p. 10, nt. 15] ⁽⁵⁾.

Sarebbe però fuorviante immaginare il discepolo di Calasso a tal punto 'distratto' dalle *auctoritates* tardo-medievali e moderne da trascurare la dottrina giuridica del Novecento. In realtà, per portare solo un paio di esempi, il giovane Fiorelli sfoderava la teoria romaniana della pluralità di ordinamenti medievali per spiegare l'« incertezza » del giurista di diritto comune « tra consuetudine e legge »: « travaglio e dramma » incomprensibile se osservato con le odierne categorie della legalità formale [II, pp. 202-203]. Analogamente, egli plaudiva [I, p. 191] alla tipizzazione anti-dogmatica delle prove penali proposta negli anni Venti da Eugenio Florian: il quale aveva sostenuto che il concetto di prova è « poliedric[o] » e che si

⁽⁵⁾ Un cenno sprezzante al morboso interessamento per le antiche torture si rinvia anche in FIORELLI, *Istruzioni per l'uso* (1993), cit. (nt. 1), p. 722 [4 dell'orig. numeraz.].

presta sia a un'accezione soggettiva (« qualunque mezzo produttore della cognizione certa o probabile di una cosa qualunque ») sia oggettiva (« l'insieme dei motivi, che ci somministrano tale conoscenza ») (6).

Reciprocamente, in questi decenni, i cultori di discipline giuridiche disparate, *in primis* i processual-penalisti, hanno reso onore all'affresco di Fiorelli, reputandolo imprescindibile (7). Ad esso *Criminalia* di Franco Cordero riservò più d'una dozzina di citazioni. Quelle dissenzienti meritano una menzione, perché rivelatrici di due rivisitazioni della criminalistica moderna pressoché incompatibili. Il professore torinese contestava, ad esempio, al libro fiorelliano un'ingiustificata *simpatia* nei riguardi di Ippolito Marsili, da lui ritenuto, invece, ipocrita e sadico (8). Ancor più spiccata la divergenza a proposito di Prospero Farinacci. Fiorelli incastonava magistralmente

(6) Eugenio FLORIAN, *Delle prove penali. I: In generale*, Milano, Vallardi, 1924, pp. 3 e 5. La definizione 'soggettiva' era tratta letteralmente da Gian Domenico ROMAGNOSI, *Vedute fondamentali sull'arte logica*, in ID., *Opere [...] riordinate ed illustrate da Alessandro de Giorgi*, vol. I pt. I, *Scritti filosofici*, Milano, Presso Perelli e Mariano Editori, 1841, pp. 209-468: lb. III, § 946, p. 357. La definizione 'oggettiva' parafrasava vari autori, tra cui Feuerbach, Hélie e soprattutto Carl Joseph Anton MITTERMAIER, *Teoria della prova nel processo penale*. Traduzione italiana eseguita sull'originale tedesco dal dott. Filippo Ambrosoli [...], Milano, Sanvito, 1858, pt. I, cap. VI, p. 60. Trattando specificamente del codice Finocchiaro-Aprile, FLORIAN, *Delle prove penali*, cit. (in questa nt.), I, p. 373 aveva ribadito che *prova* è lemma *complezzo*, significante sia *oggetto di prova* (più frequentemente), sia *mezzi di prova*, sia *risultato*.

(7) A titolo meramente esemplificativo, e limitandosi alla bibliografia recente, cfr. Anna BELLODI ANSALONI, *Ad eruendam veritatem. Profili metodologici e processuali della quaestio per tormenta*, Bologna, Bononia University Press, 2011, p. 18, nt. 9; Massimo LA TORRE-Marina LALATTA COSTERBOSA, *Legalizzare la tortura? Ascesa e declino dello Stato di diritto*, Bologna, il Mulino, 2013, p. 23, nt. 1; Margherita DAVERIO, *Perché la tortura? Un'interpretazione filosofica*, Torino, Giappichelli, 2023, p. 28, nt. 1; Stefania CARNEVALE, *Tortura e maltrattamenti in carcere: i presidi di diritto processuale e penitenziario a supporto degli strumenti sostanziali*, in *Nulla è cambiato? Riflessioni sulla tortura*, a cura di Luigi Stortoni e Valerio Castronuovo, Bologna, Bononia University Press, 2019, pp. 279-311: 280, nt. 1. Attribuiscono a *La tortura giudiziaria* una priorità bibliografica Renzo ORLANDI, *Documento introduttivo*, ivi, pp. 1-8: 1; Michele PIFFERI, *Veritatis inquisitio per tormenta. Verità, corpo e dolore nella tortura giudiziaria medievale*, ivi, pp. 43-66: 43, nt. 1; Tullio PADOVANI, *Quaestio in caput sociorum. Alle origini dell'obbligo del reo di collaborare alle indagini*, ivi, pp. 67-77: 67, nt. 1.

(8) Franco CORDERO, *Criminalia. Nascita dei sistemi penali*, Roma-Bari, Laterza, 1986, pp. 291-292, nt. 7.

il giurista pontificio nei chiaro-scuri della cultura barocca rimarcandone soprattutto i pregi: « mente quadrata », ferrato nel « gioco dialettico e tipografico », scrupoloso nella « statistica ponderata delle opinioni altrui », ma troppo « immerso » nelle reali dinamiche del foro per appagare l'utopia d'una « scienza esatta » [I, pp. 163-164, nt. 163]. Quasi ribaltando questo ritratto, Cordero liquidava Farinacci come mente « sconnessa e torbida », « malvivente [che] posa a scienziato » ⁽⁹⁾. È evidente che tra i due giudizi (sorvegliato e problematico l'uno, impressionistico e dissacrante l'altro) la discrepanza non è solo estetica.

3. *Stile e cronologia d'un libro « luciferino ».*

La tortura giudiziaria — scriveva ironico Severino Caprioli — è « un libro quasi luciferino, che vi conduce, dalla civile sprezzatura di Calasso (voce dell'*Enciclopedia Italiana*), a comprendere tutto ciò che troviamo incomprensibile, conferendo barlumi di razionalità a quanto nega la ragione » ⁽¹⁰⁾.

I due volumi presentano una struttura lineare: fonti normative e dottrinali, collocazione dell'istituto entro l'*ordo* giudiziario, soggetti processuali passibili di tortura, esenzioni personali; presupposti (positivi e negativi) per l'irrogazione, procedimento, effetti (con particolare riguardo alla confessione), garanzie. Il capitolo conclusivo (*Più in là del diritto*) accosta alla visuale squisitamente giuridica alcune possibili prospettive *ab externo*: ossia la dimensione logica, etica, socio-politica del fenomeno, tenute separate quasi nel timore che le sovrapposizioni tra i piani del discorso favoriscano inutili moralismi e censurabili anacronismi.

Lo stile espositivo si segnala per elegante franchezza. Il linguaggio è spigliato, talora persino confidenziale, specialmente nel sontuoso apparato di note, quasi tutte concepite non come asettiche sequenze di titoli, bensì come serrato dialogo con le fonti citate. Un

⁽⁹⁾ CORDERO, *Criminalia*, cit. (nt. 8), p. 340, nt. 7.

⁽¹⁰⁾ Severino CAPRIOLI, *Satura lanx* 26. *Il caso Giacomuccio (un momento della storia delle funzioni di accusa)*, in « Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano », 1991, n. 87, pp. 337-356: 341. Ivi, p. 355 quello di Fiorelli è definito « grande libro ».

vero e proprio secondo livello di lettura, così arricchente e avvincente per il lettore da far dubitare che sia davvero sempre preferibile l'opposto modello 'snello' — oggi acriticamente esaltato — di matrice anglo-americana.

L'esplorazione dell'estesissimo arco diacronico parte dal passo di Ulpiano (D. 47.10.15.41) che, nel commento all'editto pretorio sull'ingiuria, aveva avvertito: '*Quaestionem intellegere debemus tormenta et corporis dolorem ad eruendam veritatem*'. La formula ulpiana costituì a lungo il canovaccio della dottrina di diritto comune, la quale vi apportò varianti non marginali [I, pp. 187-188].

La reviviscenza medievale della *quaestio*, coincidente, non a caso, con il progressivo abbandono dell'ordalia poi sancito dal Concilio Lateranense IV [I, pp. 168-169], si giovò d'una serie di concause: la centralizzazione del potere contro le spinte centrifughe feudali, la ripresa degli studi liberali « e del diritto romano in ispecie », la confutazione delle residue procedure 'barbariche' promossa dal razionalismo aristotelico. Fiorelli insisteva sul nesso tra recupero della tortura, da un lato, e, dall'altro, « rafforzata coscienza dell'autorità dello Stato » e rinascimento romanistico [I, pp. 70-71]. D'altronde già Calasso aveva registrato un più frequente ricorso alla *quaestio* nell'epoca dell'assolutismo ⁽¹¹⁾.

Piuttosto indulgente appare invece il giudizio fiorelliano sulle titubanze del diritto canonico, transitato dalle contraddizioni del *Decretum* di Graziano circa l'uso della violenza [I, pp. 76-77] alla graduale mutuazione, nei primi decenni del secolo XIII e cioè all'alba dell'Inquisizione, di « quei rimedi estremi » ormai in uso presso i tribunali secolari e cristallizzati negli statuti. Lungo questo itinerario la bolla *Ad extirpanda* (1252) di Innocenzo IV quasi sbiadiva a presa d'atto, a dolente accettazione d'un male imposto da « ferree necessità di difesa » [I, pp. 78-79 e 82].

La sterminata rassegna di fonti squadernata da Fiorelli mostra come la qualità della disamina dottrinale della tortura rispecchi la complessiva parabola della cultura giuridica italiana. La criminali-

(11) Francesco CALASSO, *Tortura*, in *Enciclopedia Italiana*, XXXIV, Roma, Istituto Enciclopedia Italiana, 1937 [= 1950], pp. 74-76: 75. Nello stesso senso si sarebbe poi espresso Lamberto PANSOLLI, *Tortura*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XIX, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1973, pp. 424-428: 425.

stica della Penisola infatti, dopo il saldo primato tenuto nei secoli XII-XVI [I, p. 168], nei successivi duecento anni « ristagn[ò] nella contemplazione del passato »: sicché fu surclassata da quella francese e olandese [I, p. 167] e, nel Seicento, da quella tedesca, la quale ebbe il merito di sollevare « il problema del fondamento morale della tortura » [I, p. 178].

4. *Il problema della verità.*

Fiorelli puntualizzava *in limine* che la sua attenzione si sarebbe focalizzata sulla tortura *giudiziaria* ⁽¹²⁾. Di questa egli forniva, all'inizio del primo volume, una definizione spesso rilanciata dalla successiva letteratura giuridica ⁽¹³⁾: « Qualsiasi procedimento giudiziario con cui si cerchi d'estorcere all'imputato o ad altro soggetto processuale, piegandone con forza o con artificio la contraria volontà, una confessione o altra dichiarazione utile all'accertamento di fatti non altrimenti accertati, al fine ultimo di definire il giudizio fondando la sentenza sulla verità così ottenuta » [I, p. 4]. Allargando la formula adoperata da Calasso nella voce *Tortura* dell'*Enciclopedia Treccani* (« Vanno sotto questo nome i mezzi svariati di coercizione fisica sperimentati sul corpo dell'imputato per estorcerne la confessione del reato, o dei testimoni per ottenerne la deposizione ») ⁽¹⁴⁾, l'allievo notava come il requisito « appariscente » della violenza *fisica* non fosse indispensabile perché, come dimostrava anche l'esperienza « recente », la « sofferenza morale » (*dolor cordis*, anziché *corporis*) o la mera minaccia avrebbero potuto rivelarsi persino più efficaci. Fiorelli sospettava che le « mutilazioni antistoriche » appor-

⁽¹²⁾ La tortura giudiziaria rientra nella tipologia della tortura-mezzo. Essa inoltre è legale e istituzionale (quanto ai soggetti preposti a infliggerla). Cfr. Giuliano SERGES, *La tortura giudiziaria. Evoluzione e fortuna di uno strumento d'imperio*, in *Momenti di storia della giustizia*, a cura di Leonardo Pace, Simone Santucci, Giuliano Serges, Roma, Aracne, 2011, pp. 215-323: 217.

⁽¹³⁾ Riprendono letteralmente la definizione fiorelliana di tortura Luca LUPÁRIA, *La confessione dell'imputato nel sistema processuale penale*, Milano, Giuffrè, 2006, p. 103, nt. 133; LA TORRE-LALATTA COSTERBOSA, *Legalizzare*, cit. (nt. 7), p. 25; Elena Maria CATALANO, *Il problema della confessione estorta nel quadro del dibattito sulla tortura giudiziaria*, in « Archivio Penale », LXXI (2019), n. 1, pp. 1-30: 3.

⁽¹⁴⁾ CALASSO, *Tortura* (1937), cit. (nt. 11), p. 74.

tate all'area semantica coperta dal vocabolo dipendessero da « una certa ipocrisia della società ufficiale moderna, che vuol far credere a sé stessa d'aver rinunciato per sempre » ai tormenti [I, pp. 4 e 188].

All'Autore, certo, non sfuggiva il discrimine 'ideologico' tra torture del passato e del presente. Per secoli — si scandisce nelle battute iniziali dell'opera — quella pratica era stata « cosa ovvia », « legale », ben « dentro » i meccanismi della giurisdizione: anzi, fu « sentita a lungo e profondamente come un'operazione di alta giustizia » [I, p. 5]. Ora, settant'anni dopo, lo studioso rivela che il titolo più appropriato al suo libro del 1953-54 sarebbe forse stato quello propostogli dal maestro Calasso per la prolusione triestina del 1956: *Il problema della verità nella giustizia medievale* (15).

Però una certa retorica 'veritativa' resisteva ancora nel primo Novecento. Florian, in apertura della citata monografia sulle prove, ravvisava nello « sforzo di accertare la verità » il motore del processo: « sforzo gagliardo, dominatore », che del rito costituiva il metodo, lo « scopo immediato » e il « mezzo » (16). Anche Fiorelli ammetteva che la civiltà giuridica contemporanea continua a ricercare nel giudizio « la verità dei fatti, reale e non fittizia [...], senza limiti formalistici ». Era pertanto ipotizzabile che il processo di diritto comune, quello « che aveva [avuto] a sostegno il cavalletto e la corda », pur non costituendo certo un « preludio » dei « sistemi moderni » (« sarebbe espressione equivoca »), ne avesse, quanto meno, consolidato un principio fondante [II, pp. 156-157].

Il ragionamento era scivoloso (17). Comunque, come dimostra una puntigliosa nota su Hermann Kantorowicz (18), Fiorelli non

(15) Piero FIORELLI, *Settant'anni dopo* (lug. 2023), in Id., *La tortura giudiziaria*, cit. (nt. 1), pp. v-ix: ix.

(16) FLORIAN, *Delle prove penali* (1924), cit. (nt. 6), I, p. 1.

(17) La tesi 'continuista' di Fiorelli è vagliata (ma non perfettamente condivisa) da Mario SBRICCOLI, « *Tormentum idest torquere mentem* ». *Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell'Italia comunale*, in *La parola all'accusato*, a cura di Jean-Claude Marie Viguer e Agostino Paravicini Bagliani, Palermo, Sellerio, 1991, pp. 17-32, ora in Mario SBRICCOLI, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti* (1972-2007), I, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 111-128: 127.

(18) Gnaeus FLAVIUS [pseud. di Hermann KANTOROWICZ], *Der Kampf um die Rechtswissenschaft*, Heidelberg, Winter, 1906, tr. it. *La lotta per la scienza del diritto*, con prefazione e note del giudice Raffaele Majetti, Milano-Palermo, Sandron, 1908, pp.

assecondava la caccia ai 'precedenti' o i disinvolti parallelismi tra contesti remoti.

5. *Soggetti processuali, attori sociali.*

Una speciale attenzione il libro qui in esame rivolgeva ai potenziali destinatari dei tormenti. Una cerchia ampia, che ghermiva una pluralità di figure processuali (cap. IV: *L'applicazione*) e non risparmiava alcun ceto sociale (cap. V: *I soggetti*).

Sotto il primo aspetto, potevano esser sottoposti al trattamento, oltre all'imputato [I, pp. 243-248], il convenuto (di rado) [I, pp. 250-256], l'accusatore (in una sorta di rovesciamento di ruoli) [I, pp. 270-274] ⁽¹⁹⁾, il correo [II, pp. 80-83], il testimone [I, pp. 256-270]. Le ultime due ipotesi, dopo lo scavo pionieristico di Fiorelli, hanno più volte attratto l'interesse della storiografia giuridica ⁽²⁰⁾, probabilmente perché evocano i nodi, tuttora delicati, della disciplina processuale del concorso di persone e dei soggetti coin-

153-154 aveva sottolineato come « dai ruderi della tortura » si fosse levata « trionfante [...] la libera valutazione della prova ». Di quella « focosa pagina giovanile » Fiorelli [II, p. 157, nt. 7] non condivideva l'idea che nella dottrina di diritto comune potesse ravvisarsi un presagio del 'diritto libero'; egli però apprezzava che Kantorowicz avesse riconosciuto alla vecchia criminalistica il merito d'aver forgiato un approccio anti-formalistico alla valutazione dei fatti processuali.

⁽¹⁹⁾ Sulla 'tortura del richiedente' (nel caso specifico, sia dell'accusatore sia dell'accusato) fornisce ulteriori indicazioni FIORELLI, *Due ipotesi due verità* (1996), cit. (nt. 1), 768-772 [26-30 dell'orig. numeraz.].

⁽²⁰⁾ Sulla tortura del correo v., ad es., Loredana GARLATI, *Inseguendo la verità. Processo penale e giustizia nel Ristretto della pratica criminale per lo Stato di Milano*, Milano, Giuffrè, 1999, pp. 154-156; Maria Gigliola di RENZO VILLATA, *Il processo agli untori di manzoniana memoria e la testimonianza (ovvero... due volti dell'umana giustizia)*, in « Acta Histriae », 19 (2011), 3, pp. 419-452: 440; Giovanni CHIODI, *Nel labirinto delle prove legali: la testimonianza del complice nel processo penale d'età moderna*, in « Rivista Internazionale di Diritto Comune », 24 (2013), pp. 113-179; Giovanni CHIODI, *Tortura 'in caput alterius', confessione 'contra alios' e testimonianza del correo nel processo criminale medievale. Nascita e primi sviluppi dei criteri del diritto comune (secoli XII-XIV)*, in *Interpretare il Digesto. Storia e metodi*, a cura di Dario Mantovani e Antonio Padoa Schioppa [Collegio di Diritto Romano 2011 Cedant], Pavia, Iuss Press, 2014, pp. 673-728. Sul tormento del testimone v. Loredana GARLATI, *Il "grande assurdo": la tortura del testimone nelle pratiche d'età moderna*, in « Acta Histriae », 19 (2011), n. 1-2, pp. 81-102.

volti in procedimenti connessi. Il tormento del testimone, in particolare, per quanto appaia oggi una *stranezza*, costituiva addirittura la regola nel diritto romano e agl'inizi del diritto comune [I, pp. 256-258]; più tardi la dottrina si addentrò nelle impervie distinzioni tra testimone vacillante, vario, contraddittorio, mendace [I, pp. 259-260] ed elaborò una fitta casistica legata allo *status*, all'*infamia*, alla condizione vile etc. [I, pp. 263-268].

L'analisi fiorelliana del ceto di provenienza dei 'torturabili', condotta su testi di Claro, Scialoya, Farinacci, Favre, Imbert, arreca invece stimolanti spunti di riflessione circa l'effettiva tenuta dei privilegi cetuali dinanzi agli ingranaggi della giustizia moderna. Ebbene: in contesti politicamente eterogenei, quali lo Stato di Milano, il Regno di Napoli, lo Stato pontificio, la Francia, la Savoia, i nobili venivano regolarmente avviati ai tormenti. La loro posizione era ancor meno 'intoccabile' laddove scontasse gli effetti dell'alleanza tra Corona e magistrature di vertice: il residente veneto di stanza a Napoli si meravigliava di come nel *Regnum* i nobili fossero talora torturati con più veemenza rispetto ai soggetti vili [I, p. 300].

Specularmente, e non per caso, la dottrina teorizzava, non senza contrasti, l'immunità dei *doctores*, giustificandola tra l'altro come omaggio dovuto alla nobiltà della scienza [I, p. 323]. Nelle *Osservazioni sulla tortura* Pietro Verri giudicò *imperdonabile* questa auto-attribuzione di franchigia [I, p. 324]. Ma Fiorelli non condivideva la riprovazione dell'illuminista milanese. A suo avviso, i giuristi non avevano fatto altro che estendere a sé stessi una prerogativa che il diritto romano aveva conferito a dignitari politici e militari: in tal modo, essi avevano dato « ascolto alla voce della storia, che al tempo d'una vigorosa rifioritura delle arti e delle scienze non poteva più permettere che i rappresentanti di queste andassero privi di quegli onori e di quei privilegi » da secoli spettanti ai « rappresentanti del potere politico » [I, p. 325]. Oltretutto, soggiungeva lo storico fiorentino, il privilegio in discorso trovava un « malcerto » fondamento analogico in un frammento di Modestino (D. 48, 19, 31, *pr.*) che accordava al principe il potere di risparmiare la *damnatio ad bestias* a chi, in virtù di *robur* o di *artificium*, avesse degnamente illustrato il popolo romano. Il passaggio logico, ammetteva Fiorelli, era ardito, giacché traslava sulla tortura un'*immunitas* pensata per la pena di morte; ma, in fondo, un principio simile aveva più volte

salvato « la vita a scienziati, a poeti, ad artefici di valore, in tempi in cui severità di leggi e rigore di tiranni non isdegnavano inchinarsi davanti alla prepotente forza dell'ingegno » [I, p. 325]. Sicché il brano di Modestino, seppur grazie a una torsione interpretativa, divenne in età moderna l'argomento per sottrarre alla tortura i soggetti presuntivamente *utiles rei publicae*: era, per Fiorelli, la presa d'atto dell'esistenza di un'« aristocrazia dell'ingegno, della perizia, del valore, della dottrina » [I, p. 326]. Sembra quasi di leggere al rovescio la desolazione di Leonardo Sciascia al ricordo dello *Steri*, il carcere palermitano dell'Inquisizione: « Per due secoli, il meglio della cultura siciliana era passato da quelle prigioni: uomini di scienza, artisti, letterati. E i ribelli, coloro che cercavano il vero e il nuovo, la giustizia, la libertà » (21).

6. *Frenare l'arbitrio: la missione della criminalistica.*

A ben vedere, dei dottori *in utroque* Fiorelli ammirava non tanto una generica primazia intellettuale, quanto l'utilità dell'incessante lavoro di moderazione e di controllo, come la scabrosa tematica della *quaestio* dimostrava *ad abundantiam*. L'apprezzamento per lo studio tenace delle soluzioni atte a *refrenare torturam* (per generalizzare una raccomandazione di Baldo degli Ubaldi [I, p. 275]), compito apparentemente modesto ma di fatto in grado di orientare gli operatori (22), costituisce il sottile ma profondo *fil rouge* che lega le diverse sezioni de *La tortura giudiziaria*. La scelta di porre a suggello del secondo volume una minuziosa descrizione del frontespizio dell'*Averolda* (1529), che ritrae anziani *magistri iuris* contrariati dalla ferocia del *torquere* e delle esecuzioni capitali, mirava proprio a stigmatizzare l'ingiusto travisamento dell'opera dei « nostri criminalisti del Rinascimento », impegnati nello « sforzo non inefficace di migliorare la pratica giudiziaria secondo le possibilità che i tempi offrivano » [II, pp. 283-284].

(21) Leonardo SCIASCIA, *Nero su nero*, Torino, Einaudi, 1979, p. 82; ora in Leonardo SCIASCIA, *Opere*. II/1, a cura di Paolo Squillaciotti, Milano, Adelphi, 2014, pp. 895-1124: 970-971.

(22) Convincenti, sul punto, le considerazioni di L. GARLATI, *Inseguendo la verità*, cit. (nt. 20), p. 151, nt. 201.

Il punto è cruciale. La voce calassiana della *Treccani* aveva osservato come la dottrina non avesse mancato « d'intervenire a porre dei freni, con limitazioni, eccezioni, cautele », soprattutto dal secolo XVI ma in realtà sin dai tempi dei post-accursiani. « E tuttavia — aveva ammesso Calasso — accadde più volte che le sottigliezze, le casistiche, le cautele del teorico avessero la strana sorte di suggerire al pratico nuove atrocità » (23).

Il suo allievo preferì sorvolare sul secondo lato della medaglia e valorizzare il primo, ossia la felpata capacità dei giuristi di incanalare le arcigne misure inquisitorie entro gli argini della ragionevolezza 'possibile'. Nel corposo capitolo dedicato alle *guarentigie* (contro le torture illegittime, abusive, eccessive etc.) egli chiariva che *arbitrio* non deve far pensare « a Dio sa quali prepotenze e scelleratezze »: nell'antico regime, come insegna la *Storia della colonna infame* [II, pp. 159-160], quel vocabolo era sinonimo di « poter discrezionale », pericoloso ma inevitabile (24).

Il riferimento al gioiello manzoniano non è casuale. Il Gran Lombardo, com'è noto, aveva polemizzato con Pietro Verri, il quale nelle *Osservazioni sulla tortura* (1777, ma edite postume nel 1804) aveva inveito contro l'appoggio fornito dai criminalisti allo « strazio » dei supplizi (25). Parecchi decenni dopo, Manzoni (ed. def. 1840-42) aveva eccepito che quelle odiose pratiche erano « consuetudini invalse e radicate », non già « ritrovati degli scrittori »: questi, anzi, avevano tentato di porre « limiti all'arbitrio », « qualche misura all'instancabile crudeltà » dei giudici; insomma, avevano provato,

(23) CALASSO, *Tortura* (1937), cit. (nt. 11), p. 75.

(24) ALESSANDRO MANZONI, *Storia della colonna infame*. Premessa di Giancarlo Vigorelli. A cura di Carla Riccardi [...], Milano, Centro Nazionale Studi Manzoni, 2002 [Edizione nazionale ed europea delle opere di Alessandro Manzoni - 12], cap. II, pp. 47-49.

(25) PIETRO VERRI, *Osservazioni sulla tortura (1776-1777)*. Nota introduttiva e testo a cura di Gennaro Barbarisi. Commento a cura di Loredana Garlati, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2010 [Edizione nazionale delle opere di Pietro Verri - VI], § XIII, p. 124: se i criminalisti avessero esposto in lingua volgare e in termini comprensibili « le crudeli loro dottrine e la metodica descrizione de' raffinati [*sic*] loro spasimi », non si sarebbe esitato a guardarli con il medesimo « orrore e iniomina » con cui si guarda « il carnefice ». Ivi, p. 125: le leggi non specificavano le modalità della tortura; « tutto questo strazio si fa sopra gli uomini coll'autorità del giudice unicamente appoggiato alle dottrine dei criminalisti citati ».

« in nome della scienza, non meno che della coscienza », ad « ammans[i]re il mostro » piuttosto che ad « aizzar[lo] » (26).

Nella controversia a-sincrona tra i due insigni intellettuali, ora ben delineata dalla storiografia (27), Fiorelli — come avrebbe fatto, anni dopo, Leonardo Sciascia (28) — si schierava senz'altro con Manzoni: « specie in materia di tormenti, [...] l'opera dei criminalisti del diritto comune » consisté proprio nel « regolare, moderare, restringere » la discrezionalità concessa dalle leggi [II, p. 160] e nel contenere le potenziali « crudeltà » di giudici tendenzialmente colpevolisti [II, p. 160, nt. 5]. Nella medesima ottica lo storico del diritto stroncava come « inutile calunnia » [II, p. 249, nt. 9] la 'caricatura' — tratteggiata nella premessa al *Dei delitti* — d'un Prospero Farinacci dedito « con iraconda compiacenza » a consigliare tormenti (29).

Con tali benevole valutazioni collide frontalmente, com'è noto,

(26) MANZONI, *Storia della colonna infame*, cit. (nt. 24), pp. 39-41.

(27) Sulla dialettica 'a distanza' tra Pietro Verri e Manzoni si rinvia a Carla RICCARDI, *Introduzione* (2002) a MANZONI, *Storia della colonna infame*, cit. (nt. 24), pp. XXVII-LXXIV: XLVIII-L; LOREDANA GARLATI, « Colpevoli di un delitto che non c'era ». *Il processo agli untori nella lettura di Verri e di Manzoni*, in « La Corte d'Assise », 2-3/2011, pp. 395-449: spec. 415-420 e 425; Adriano PROSPERI, *La minaccia nascosta. Per una rilettura de La colonna infame*, in Alessandro MANZONI, *Storia della colonna infame*. A cura di Adriano Prosperi, Torino, Einaudi, 2023, pp. VII-LXVIII: XL-XLIII.

(28) Leonardo SCIASCIA, *Nota a Alessandro MANZONI, Storia della colonna infame*. Con una nota di Leonardo Sciascia, Palermo, Sellerio, 1981, pp. 169-190: pp. 189-190; poi in Leonardo SCIASCIA, *Cruciverba*, Torino, Einaudi, 1983, pp. 101-114: 114; ora in Leonardo SCIASCIA, *Opere*. II/2, a cura di Paolo Squillaciotti, Milano, Adelphi, 2019, pp. 591-604: 594: « Più vicini che all'illuminista ci sentiamo oggi al cattolico. Pietro Verri guarda all'oscurità dei tempi e alle tremende istituzioni, Manzoni alle responsabilità individuali ». Per una diversa valutazione della criminalistica d'antico regime, da parte dello stesso Sciascia, ne *Il Consiglio d'Egitto* mi permetto di rinviare a Marco Nicola MILETTI, *Congetture, delazioni, tormenti. Leonardo Sciascia e l'ossessione inquisitoria*, in *Ispersioni della terribilità. Leonardo Sciascia e la giustizia*, a cura di Lorenzo Zilletti e Salvatore Scuto, Firenze, Olschki, 2022, pp. 19-41: 38.

(29) CESARE BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, a cura di Gianni Francioni [...] [Edizione nazionale delle opere di Cesare Beccaria diretta da Luigi Firpo, I], Milano, Mediobanca, 1984, *A chi legge*, p. 17. La paternità dell'introduzione *A chi legge* (ma Fiorelli non poteva esserne a conoscenza negli anni Cinquanta) è oggi attribuita a Pietro Verri: cfr. Gianni FRANCIONI, *Notizia sul manoscritto della seconda redazione del « Dei delitti e delle pene » (con una appendice di inediti di Pietro Verri relativi all'opera di Beccaria)*, in « Studi settecenteschi », 7-8 (1985-86), pp. 229-296: 272-274.

la diagnosi di Franco Cordero. Questi considerava « dottori, giudici, consulenti » parimenti « integrati nel sistema » e dunque corrispondenti della « lunghissima, ignobile storia » della tortura: una vicenda, a suo dire, dipanatasi « sotto maschera ipocrita », piena di « pseudogarantismi », come ad esempio la regola della non reiterabilità, sistematicamente « elusa da deroghe legali e astuzie pratiche » (30).

Per Fiorelli, viceversa, la dottrina di diritto comune germogliata in materia di tortura giudiziaria enucleò meritoriamente alcune linee tattiche, se non di vera e propria garanzia, almeno di contenimento degli eccessi.

Anzitutto essa pareva animata da un certo spirito umanitario. Quando Baldo invitava (inascoltato, peraltro, dai pratici) a *refrenare* i tormenti in presenza d'una pluralità di potenziali torturandi, dilatava, sì, la portata letterale d'una norma imperiale (dettata per gli scampati ai naufragi), ma ambiva comunque a un encomiabile « principio di moderazione e d'umanità » [I, pp. 275-276].

In secondo luogo, stando sempre all'analisi di Fiorelli, i *doctores* furono intransigenti nel subordinare la *quaestio* alla sussistenza di indizi: un principio « generale e assoluto » che, quantunque eroso da « apparenti limitazioni », fungeva da vero e proprio complemento « della teoria della tortura » [II, p. 23].

Infine, contrariamente a quanto sembri *prima facie*, la dottrina 'intermedia' non stabilì affatto una correlazione di stretta consequenzialità tra esito del trattamento (la confessione o la testimonianza) e contenuto della sentenza (condanna o assoluzione): viceversa, perché il giudice potesse pervenire alla *decisio* gli occorreva il supporto di indizi precedenti, di eventuali prove successive, della

(30) Franco CORDERO, *Quando viene profanato il corpo*, in « La Repubblica », 19 maggio 2004, p. 35 (ora il saggio costituisce l'introduzione a *Tortura di Stato. Le ferite della democrazia*, a cura di Alessandra Gianelli e Maria Pia Paternò, Roma, Carocci, 2004). Lo stesso CORDERO, *Criminalia*, cit. (nt. 8), p. 292, nt. 7 sembra addebitare a Fiorelli [II, pp. 143-154] il torto d'aver creduto all'effettiva valenza dell'« ipocrita garantismo dei limiti alla tortura »: ma in realtà nel paragrafo indicato dal Cordero lo storico fiorentino non taceva affatto la progressiva espansione, pilotata dalla dottrina, della regola della 'ripetibilità' dei tormenti.

ratifica della confessione [II, pp. 155-156] ⁽³¹⁾. Fiorelli si stupiva che studiosi anche autorevoli, come Pessina, non avessero colto questa complessità ⁽³²⁾. Sicché chiosava irridente: « Cito questi passi per sollazzo del lettore, e perché si veda come fanno presto a formarsi certe opinioni destituite di fondamento » [II, p. 156, nt. 4].

Egli però riconosceva che l'età moderna patì un affievolimento delle 'garanzie' originariamente approntate dal *ius commune*. Per esempio, « l'infliczione della pena straordinaria », prevista a partire dalla dottrina del secondo Cinquecento ai danni del reo già convinto ma perseverante nella 'negativa', « risponde[va] a un'esigenza politica » tipica dello Stato assoluto, spaventato dall'eventualità di rilasciare per errore il « delinquente pericoloso » [II, p. 140]. Per suffragare l'ipotesi storiografica d'una 'stretta' repressiva perpetrata dallo Stato moderno anche nello *stylus procedendi*, l'Autore riprendeva da Johan Huizinga la metafora del processo come gioco [II, p. 141 e ivi, nt. 23]; e attingeva da Walter Ullmann la tesi secondo cui la crescente dis-umanizzazione dei tormenti nei secoli post-medievali sarebbe stata ascrivibile al « declino degli studi giuridici » e alla conseguente diminuzione dell'« influsso benefico della scuola sulla pratica giudiziaria » [II, p. 225, nt. 19].

Anche con riferimento allo scenario moderno il testo fiorelliano non si stancava di ribadire che, sebbene più lenti di letterati e moralisti nel criticare la tortura, i giuristi ebbero il « non piccolo merito » di frenarla, « nell'impossibilità di miglioramenti più radicali » [II, pp. 224 e 238]. Una cautela che lo studioso vedeva perpetuarsi nell'illuminismo maturo, quando, a prescindere dalle incongruenze di Verri di cui s'è già detto [II, p. 252, nt. 18], intellettuali tendenzialmente riformisti (Voltaire, Risi, de Simoni, Rusca, Banniza, Sonnenfels) non mostrarono, inopinatamente, preclusioni assolute verso il ricorso ai tormenti, trincerandosi, almeno per i reati gravi, dietro il paravento della pubblica necessità [II, pp. 256-257]. Le contraddizioni, d'altra parte, investivano anche il

⁽³¹⁾ Cfr. anche Piero FIORELLI, *Confessione (Diritto romano e intermedio)*, in *Enciclopedia del Diritto*, VIII, Milano, Giuffrè, 1961, pp. 864-870: 868-869.

⁽³²⁾ Enrico PESSINA, *Storia delle leggi sul procedimento penale. Lezioni dettate nella R. Università di Napoli*, Napoli, Pirrone, 1912, p. 83 aveva attribuito alla « confessione estorta » nei processi di diritto comune « l'efficacia di spontanea confessione e di piena prova di reità ».

fronte legislativo: se l'Austria provvide all'abolizione nel 1776, la Francia delle *Lumières* soppresse la *question préparatoire* il 24 agosto 1780; quella *préalable* invece, ossia la delazione dei complici da parte del già condannato a morte, sarebbe stata soltanto sospesa l'8 maggio 1788, e definitivamente abolita da un decreto dell'Assemblea Costituente datato 8-9 ottobre 1789 [II, p. 265].

7. *Rigore storiografico e tensione civile.*

Oltre trent'anni fa Mario Sbriccoli riconosceva che l'opera fiorelliana, esaustiva in ogni « pensabile dettaglio » e assennata nei giudizi, rendeva « del tutto superflua » una nuova trattazione della tortura giudiziaria ⁽³³⁾. Gli sviluppi della storiografia giuridica degli ultimi decenni hanno sinora confermato questa prognosi. Sia consentito, tuttavia, avanzare un dubbio: e cioè che la geometrica intelaiatura dei due volumi, l'imponente apparato bibliografico, l'acribia filologica stemperata dalla finezza lessicale abbiano potuto mettere in ombra, in questi settant'anni, un sotto-testo intriso di limpido (e mai esibito) impegno civile. L'auspicio è che la ripubblicazione (cartacea e ad accesso aperto) consenta di lumeggiare anche questo risvolto del libro.

La lezione che tuttora se ne trae risiede nell'equilibrio tra rigore metodologico e afflato etico-politico ⁽³⁴⁾, per ripescare un'endiade crociana. Da un lato la storia giuridica educa a relativizzare, a non appagarsi di traguardi spesso solo formali e comunque mai irreversibili: nel frontespizio della *Averolda* l'indice di Marsili si alza severo « anche per noi moderni », perché non ci si illuda di spacciare per « definitive le conquiste della moderna coscienza giuridica » [II, p. 284]. Dall'altro la conoscenza del passato mostra come

⁽³³⁾ SBRICCOLI, « *Tormentum idest torquere mentem* » (1991), cit. (nt. 17), p. 112, nt. 2.

⁽³⁴⁾ Esempio è anche l'equilibrio che FIORELLI, *Istruzioni per l'uso della tortura legale* (1993), cit. (nt. 1), p. 722 [4 dell'originaria numeraz.] mostrava nel riproporre, nel 1993, uno scritto sull'iconografia della tortura nella prima età moderna: l'A. notava come quelle immagini risalenti a « un passato che si vuole chiuso » esprimessero, senza dubbio, « crudeltà » e disumanità, ma anche la ricerca, forse sincera, « d'una verità e d'una giustizia » assolute.

una comunità di giuristi culturalmente provveduti possa agire da *katéchon* avverso le intemperanze del potere.

L'Autore definisce ora *La tortura giudiziaria* «l'unico vero libro della mia vita»⁽³⁵⁾. Unico, per la verità, appare soprattutto il percorso scientifico d'un giovane ricercatore che, dopo aver magistralmente sviscerato un tema portante della storiografia giuridica, lo ha accantonato, lasciandovi però un segno indelebile.

⁽³⁵⁾ FIORELLI, *Settant'anni dopo* (lug. 2023), cit. (nt. 15), p. VIII.

FEDERIGO BAMBI

PIERO FIORELLI TRA STORIA DEL DIRITTO,
STORIA DELLA LINGUA E ORTOEPIA

Prendo volentieri il testimone da Marco Miletta perché seguirò il suo discorso sulla tortura per parlare dell'altra anima di Piero Fiorelli che era già affiorata in studi precedenti, e che si manifesta minuta ma prepotente anche nei due volumi del '53 e del '54. Quale sia è facile indovinare.

Bastano a Fiorelli cinquanta righe di testo e ventisei note per illustrare in un paragrafo del primo volume i nomi che poteva assumere nel latino e nel volgare italiano (e anche in quelli europei) la 'tortura giudiziaria' ⁽¹⁾.

Il dubbio che qualcosa potesse essere sfuggito all'acribia del giovane autore che lavorava secondo i tempi, cioè senza l'ausilio dell'informatica e delle edizioni di testi importanti uscite nel settantennio successivo, è presto fugato. Certo, si potrà trovare qualche documento allora inedito o qualche vecchio passo allora sfuggito (a dire la verità, nessuno) per documentare la storia di quelle parole e di quei concetti, ma l'indagatore di oggi, pur munito di tutte le temibili armi appuntite della contemporaneità, alla fine dovrà riconoscere: le linee essenziali di quelle vicende lessicali c'erano già tutte nelle pagine di Piero Fiorelli del 1953.

A partire da quella parola che indica la 'tortura' nelle fonti giuridiche romane, *quaestio* ⁽²⁾, che come *questione* compare nel

(1) P. FIORELLI, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, Milano, Giuffrè, vol. I, 1953, pp. 181-186 (*Il nome e la cosa*). Nella ristampa inalterata con prefazione dell'autore *settant'anni dopo, e due appendici* (Milano, Giuffrè, 2024) lo studio sui nomi della 'tortura' si trova alle pp. 193-198.

(2) «'Quaestionem' intellegere debemus tormenta et corporis dolorem ad eruendam veritatem» (*Dig.* 47, 10, 15, 41; Ulpiano).

volgare del secolo XIII, ma che è poco rappresentata nelle fonti letterarie e, a dispetto di quello che ci attenderemmo, anche in quelle giuridiche, come gli statuti: se ne trova qualche traccia nel Trecento in uno statuto pisano, in quello di Perugia e in quello di Villa di Chiesa di Sigerro: ma la parola è sempre accompagnata in costruzione dittologica da *tormento*, come se da sola non bastasse a trasmettere il concetto ⁽³⁾; e Fiorelli infatti chiosava: «Ma già l'aggiunta sembra significare che *questione* da sé non era abbastanza chiaro» ⁽⁴⁾. Manca invece *questione* con il significato di 'tortura' ⁽⁵⁾ in due statuti importanti per la mole e soprattutto per le città a cui si riferiscono: il Costituto di Siena del 1309-10 ⁽⁶⁾ e gli Statuti di Firenze del 1355 ⁽⁷⁾. E nei fatti di lingua anche le assenze hanno un significato; soprattutto quando *quaestio* 'tortura' sicuramente compariva nell'antigrafo latino: se il notaio volgarizzatore non lo traduce con *questione*, è perché già la parola con questo significato non veniva considerata facilmente comprensibile; meglio usare un vocabolo come *colla* ('corda, strumento di tortura, la tortura stessa') che tutti allora avrebbero sicuramente capito ⁽⁸⁾.

⁽³⁾ Così ad esempio a Pisa (1330): «Et intorno alle soprascripte tutte cose investigare et trovare, io Capitano abbia pieno, libero et generale arbitrio, così in ponere ad *questioni* et *tormenti*, et punire in avere et persona, come etianadio ad tutte altre cose» (*Breve del Popolo e delle Compagne del Comune di Pisa*, in *Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo*, a cura di Francesco Bonaini, Firenze, Vieuusseux, vol. II, 1870, p. 463).

⁽⁴⁾ FIORELLI, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, cit., vol. I, p. 182, nota 4 (rist. 2023, p. 194).

⁽⁵⁾ Ma vi è presente con quelli di 'controversia' e 'problema giuridico'.

⁽⁶⁾ *Il costituito del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX*, edizione critica a cura di Mahmoud Salem Elsheikh, Siena, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, 2002, 3 voll.

⁽⁷⁾ *Gli statuti della Repubblica fiorentina del 1355 in volgare*, a cura di Federigo Bambi, Francesco Salvestrini, Lorenzo Tanzini, Firenze, Leo S. Olschki editore, 2023, 3 voll.

⁽⁸⁾ «Quicumque potest secundum formam proximi precedenti statuti poni *questionibus* vel tormentis possit ad ipsa tormenta poni per berroviarios illius rectoris vel officialis coram quo processus talis torture ventilaretur» (ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, c. 169v) = «Chiunque secondo la forma del proximo precedente statuto puote esser posto a *colla* o a' tormenti possa esser posto a quelli tormenti per li berrovieri di quello rettore o ofciale dinanzi dal quale lo processo di cotale tormentatura si questionerà» (*Statuto del Podestà*, in *Gli statuti della Repubblica fiorentina del 1355 in volgare*, cit., vol. II, p. 410).

Per *questione* dunque — pur con l'aggiunta di qualche passo che si possa oggi “pescare a strascico” nelle risorse informatiche — resta perfettamente valido quanto settant'anni fa scriveva Piero Fiorelli: con l'affermarsi del vocabolo *tortura*, « *quaestio* non iscomparve: persisté presso di noi breve tempo nella trecentesca *questione*, conservata poi fino al Settecento da giuristi arcaizzanti » (9).

Ho fatto la riprova con altri sei vocaboli da usarsi come altrettante cartine di tornasole (*colla, corda, martirio, martorio, tormento, tortura*) (10): aveva comunque ragione lui, il Fiorelli, e alle sue parole di ieri oggi c'è da aggiungere poco o nulla, solo qualche minuzia appunto, spulciata da documenti editi più di recente.

Del resto, anche per *tortura* il giudizio del Fiorelli è definitivo e non c'è motivo di cambiarlo: la vera diffusione della parola con il significato « generico, comprensivo di tutte le specie di tormenti di cui ci si serviva per storcere la verità » e non quello di ‘singolo tormento’, si ebbe « negli ultimi secoli dell'esistenza legale dell'istituto » (11), quando i lumi del Settecento mostrarono l'irrazionalità e l'antigiuridicità dell'istituto.

Un cambio di prospettiva per centrare lo stesso obiettivo. Tra marzo e aprile 2023 in due diversi contesti pubblici (un convegno in RAI (12) e uno in Crusca (13)) s'è festeggiato Piero Fiorelli con la presentazione della nuova edizione multimediale del *DOP*, il *Dizionario d'ortografia e di pronunzia*, pubblicato nel 1969 da Bruno Migliorini, Carlo Tagliavini e Piero Fiorelli (14), e poi aggiornato solo da quest'ultimo, con qualche importante aiuto. Ora siamo a maggio e mi è parso giusto tornare una terza volta sull'argomento. Non è un

(9) FIORELLI, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, cit., vol. I, pp. 181-182 (rist. 2023, pp. 193-194).

(10) Chi voglia approfondire il tema potrà dare un'occhiata a F. BAMBI, *Su alcuni nomi della 'tortura giudiziaria' nella lingua dei primi secoli. Per Piero Fiorelli*, in « *Lingua nostra* », LXXXIV (2023), 1-2, pp. 3-7.

(11) FIORELLI, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, cit., vol. I, p. 186, nota 25 (rist. 2023, p. 198).

(12) « L'italiano parlato, oggi », svoltosi il 7 marzo 2023 nella sede Rai di viale Mazzini a Roma.

(13) « Il nuovo DOP » in occasione del Collegio ordinario di Crusca, riunitosi il 28 aprile 2023 nella Villa reale di Castello a Firenze.

(14) *Dizionario d'ortografia e di pronunzia*, redatto da Bruno Migliorini, Carlo Tagliavini, Piero Fiorelli, Torino, ERI, 1969.

saltare di palo in frasca: si tratta solo di dar conto della terza anima del Nostro: non solo storico del diritto e storico della lingua, ma anche appassionato studioso di ortoepia, con una continuità di applicazione che va dalla fine degli anni Quaranta del secolo scorso a oggi.

Io, quando è uscita la prima edizione del *DOP* nel 1969, stavo per entrare in prima elementare, e quel dizionario l'ho visto molto dopo, direi mentre lavoravo alla tesi o addirittura da laureato: e già allora mi colpì il fatto che fosse (non si diceva così ancora, ma già lo era) multimediale a suo modo, fornito com'era d'un disco a 33 giri, dove dalla viva voce degli autori si potevano ascoltare esempi delle pronunce descritte all'interno; e anche d'un cartoncino rigido, capace all'occorrenza di funzionare da segnalibro, che portava scritte e spiegate le lettere dell'alfabeto fonetico, i segni diacritici complementari e i raddoppiamenti di vocali e consonanti, come altrettanti strumenti fondamentali per la consultazione delle voci del dizionario.

Quando è uscita la nuova edizione del 1981 ⁽¹⁵⁾ non ero ancora all'università, ma quel volumone lo possiedo perché lo comprai — direi — appena laureato in giurisprudenza, quando comincio a fare il mestiere che faccio tuttora. E nel libro, acquistato in un negozio di libri usati, trovai un ritaglio di giornale che è ancora lì, tra la pagina di guardia e il frontespizio: *Perfino nel nome Khomeini è mistero* è il titolo; « La Nazione » del 17 ottobre 1982 è il giornale; Luciano Satta, giornalista linguista, come usava definirsi, l'autore; e anche collaboratore del *DOP* per l'edizione del 1981, come si capisce dalla pagina dei ringraziamenti messa all'inizio del dizionario; e questo spiega certe notizie “dall'interno” che il giornalista è in grado di fornire, e che io mi sono fatto confermare dall'autore.

Di quell'articolo mi colpì subito uno dei sottotitoli: *L'eroico lavoro dell'autore superstite, Piero Fiorelli*. Eroico, senz'altro, ma soprattutto anche il lavoro di una vita, settantaquattro anni per la precisione. Perché gli studi per il dizionario sono iniziati molto prima del *DOP*, quando il *DOP* non era neppure stato concepito. Bisogna infatti risalire all'inverno 1949-50 quando le trascrizioni fonetiche per il Dizionario enciclopedico italiano Treccani —

(15) Bruno MIGLIORINI, Carlo TAGLIAVINI, Piero FIORELLI, *DOP, Dizionario d'ortografia e di pronunzia*, Torino, ERI Studio Edizioni RAI, 1981.

un'opera innovativa, un repertorio analitico della lingua e di tutto lo scibile, che doveva essere insieme enciclopedia e vocabolario — furono affidate proprio a Piero Fiorelli che per diversi mesi a partire dal febbraio 1950 dedicò un intenso lavoro, svolto nelle biblioteche romane, in particolare nell'Alessandrina, allo studio dei manuali delle lingue straniere per individuare le corrispondenze tra lettere ortografiche e suoni pronunciati nelle principali lingue. Come si sa, la stampa del Dizionario enciclopedico iniziò nel 1955 e terminò nel 1960. Quando nel 1959 si mise mano a quello che sarebbe diventato il *DOP*, « la scelta unanime del comitato [scientifico] fu, in primo luogo, che si dovesse avanzare nel solco tracciato dal 'Dizionario enciclopedico italiano', accettandone di massima l'alfabeto fonetico e il sistema di trascrizione, la traslitterazione di lingue scritte con alfabeti diversi, il collegamento costante con l'ortografia, il senso storico e sistematico delle scelte normative »⁽¹⁶⁾; e di “travasare” il Dizionario enciclopedico nel nuovo con trascrizioni fonetiche integrali, laddove nel Dizionario enciclopedico erano “sottintese” (con indicazione solo delle lettere accentate — chiuse o aperte — e il carattere — sordo o sonoro — della *s* e della *z*). Dal 1959 al 1969 una giornata intera al mese veniva dedicata da Piero Fiorelli, Bruno Migliorini e Carlo Tagliavini, componenti della commissione esecutiva, alla discussione delle voci del *DOP*. Nel 1969 fu presentato al pubblico un dizionario di circa 100.000 lemmi (200 aggiunte nell'edizione del 1970); e poi 12.000 giunte nell'edizione 1981 (riprodotta in versione economica nel 1999) « stipate peraltro in spazi obbligati »⁽¹⁷⁾, dovute solo alla pazienza e alla acribia di Piero Fiorelli poiché Bruno Migliorini morì nel 1975 e Carlo Tagliavini si ammalò gravemente subito dopo l'uscita della prima edizione per poi morire nel 1982. Le attività per l'ultima edizione iniziano nel 1998 anche grazie alle nuove forze di Tommaso Francesco Bórri e di altri collaboratori e alla direzione editoriale di Renato Parascandolo. La versione multimediale esce nel 2007, quella a stampa nel 2010:

⁽¹⁶⁾ Prefazione all'edizione multimediale, in *DOP Dizionario italiano multimediale e multilingue d'ortografia e di pronunzia*, redatto in origine da Bruno Migliorini, Carlo Tagliavini, Piero Fiorelli, riveduto, accresciuto da Piero Fiorelli, Tommaso Francesco Bórri, Roma, Rai Eri, 2010, 2 voll. *Parole e nomi dell'italiano*; vol. I, p. XIII.

⁽¹⁷⁾ Ivi, p. XIV.

due volumi *Parole e nomi dell'italiano*; ancora inedito (ma i dati sono predisposti per essere inseriti nel sito) il volume sulle lingue straniere. Piero Fiorelli dopo l'uscita della nuova edizione a stampa continua a lavorare agli aggiornamenti, preparando circa 30.000 schede in grossi scatoloni nel suo studio; una parte di esse sono state inserite come aggiornamento del sito. Si arriva così alla nuova versione multimediale del 2016 e a quella, adesso, del 2023, arricchita e rinnovata soprattutto sotto il profilo tecnico-informatico. L'eroico lavoro dunque è continuato (e ha riguardato anche i nuovi protagonisti di questa avventura) e dimostra ancora una volta la costante, incredibile dedizione di Piero Fiorelli alla ricerca. Chi volesse averne riprova — o soprattutto avesse bisogno di sapere la corretta scrittura e pronuncia d'una qualche parola — non dovrebbe fare altro che digitare su un qualsiasi aggeggio elettronico l'indirizzo <https://dop.netadcom.com>, e lì troverebbe tutte le risposte, spesso presentate dalla calda voce di Piero Fiorelli.

Al di là dell'occasione originaria, il *DOP* non deve essere solo dominio riservato di annunciatori radio-televisivi, attori, o fini dicitori per vezzo o per passione, come si capisce chiaramente già dalle introduzioni delle edizioni a stampa, sapientemente fuse in quella del 2010: « Con la pronuncia va di pari passo l'attenzione e la cura per l'ortografia, già in passato ritenuta di interesse più generale; sempre che abbia un senso tener separati questi due ordini di problemi. E tutt'e due, il parlato e lo scritto, sono compresi insieme in uno scopo di 'educazione linguistica': nello scopo di portare, come dicono le ultime parole di quella stessa prefazione di quarant'anni fa, 'un utile contributo di precisa informazione e di formazione critica alla cultura italiana' » (18).

Sulla corretta pronuncia e sulla ortografia si costruisce il discorso — parlato e scritto — chiaro e comunicativo, cioè efficace, e dunque la corretta pronuncia e la corretta scrittura dovrebbero essere patrimonio di base di ognuno, in particolare di tutti coloro che per professione sono chiamati a scrivere. I dubbi oggi sono forse maggiori di una volta per il contatto sempre più frequente con altre lingue — l'inglese e non solo — le parole delle quali contribuiscono

(18) Ivi, p. xvii.

a popolare il discorso italiano, e uno strumento di pronta e facile consultazione come il *DOP* è sempre più necessario.

Si fa presto a dire — come accade nei corsi di lingua professionale, ad esempio per gli avvocati e i giudici, ma non solo — che occorre usare parole del linguaggio comune, pochi termini tecnici (e spiegarli); che bisogna scrivere frasi brevi etc. etc. etc. Ma se i mattoni — cioè le parole — che stanno alla base della costruzione sono scritti male o male pronunciati, l'edificio è inevitabilmente destinato a crollare: per evitare il rischio di crolli uno strumento facile e rapido, e da usarsi consapevolmente, come il *DOP on line* è veramente formidabile, e tutti ne abbiamo sentito la mancanza nel periodo recente in cui non è stato raggiungibile per gli adeguamenti tecnici che lo interessavano.

Sarebbe certo una cattiveria, come scriveva Satta a proposito di quella del 1981, fare le pulci alla nuova edizione multimediale, andando alla caccia di grafie o pronunce poco convincenti o di parole non presenti. Preferisco soffermarmi su qualche aggiustamento che è stato fatto e su qualche inserimento rispetto alla edizione precedente. A partire da *pisello* che nel 1981 veniva indicato da pronunciarsi solo con la *s* sorda, mentre oggi si precisa « con *-s-* sorda nell'uso delle province di Pistoia, Prato, Firenze, Siena, Grosseto (d'accordo con la pronuncia del nome di *Pisa*), oltre che nell'Italia mediana e meridionale; con *-s-* sonora nell'uso prevalente delle province di Lucca, Pisa, Livorno, Arezzo (nonostante la sorda di *Pisa*), oltre che in Italia settentrionale e in Sardegna », segno di una consuetudine fonetica che si va allargando. *Casa* viene registrato ancora solo con *s* sorda come nel 1981; ma anche qui ho l'impressione che presto si dovrà fare una qualche aggiunta a giudicare dalle *case* con *s* sonora che sento sempre più spesso sibilare anche nella mia Firenze. Quarant'anni fa ci si lamentava che nel dizionario non ci fosse *katiuscia*, il lanciarazzi russo della seconda guerra mondiale, la lacuna è stata colmata addirittura con l'indicazione del plurale *katiusce*, « meglio che *katiuscia* », e la parola è adesso pronta purtroppo per essere usata a illustrare i venti di guerra che di nuovo soffiano in Europa. Ancora. I giovani di quarant'anni fa saranno contenti, anche se diventati ora genitori o nonni, e lo saranno anche quelli di oggi: *Zero* non è più solo un paese del Veneto come nel 1981, ma è diventato anche un cognome, d'arte (*Renato Zero*) o di famiglia (*Del Zero*).

Dimenticavo: la pronuncia di *Khomeini* continua a essere misteriosa: non dirò più, come scriveva Satta, « di Khomeini, diavolo di un uomo, si è riusciti a sapere solo una pronuncia approssimativa, non concorde, non ufficiale »⁽¹⁹⁾ e per questo dunque nulla si è inserito nel dizionario, perché i tempi son cambiati ed è bene essere prudenti. Confido comunque che la soluzione del mistero sia in una di quelle tante schede di aggiornamento che corredano in grossi scatoloni lo studio di Piero Fiorelli e che un po' per volta vengono e verranno messe in rete per aggiornare la versione multimediale del DOP. Ma di questo mi son dimenticato di domandare a Piero Fiorelli. La questione — ognuno lo capirà — oggi non è urgente.

Del resto l'autore non si è fermato, e, sempre per rimanere a quest'ambito scientifico, la sua attività prosegue anche all'inizio del secondo secolo di vita con la pubblicazione del volume *Mille e più toponimi italiani d'accentazione controversa*, attualmente in bozze e che presto sarà stampato per i tipi dell'Accademia della Crusca.

In una raccolta di proverbi anch'essa in corso di pubblicazione per la Crusca, i *Proverbi italiani di Francesco Serdonati fiorentino*, scritta nel primo decennio del Secento, della quale non sarà il curatore Fiorelli, ma di essa certo è stato il motore primo, al numero 597 della lettera I si legge: *Il mal di cento anni vien troppo presto*; segue la spiegazione: « Perché non si vorrebbe che venisse mai ». Ecco, guardando a Piero Fiorelli e ai suoi cento anni più uno, io sostituirei *ben a mal* e spererei anche che questo *bene* duri a lungo: *Il ben di cento anni speriam che duri!* Scusate la licenza. E buon lavoro, Piero!

⁽¹⁹⁾ Luciano SATTÀ, *Perfino nel nome Khomeini è mistero*, in « La Nazione », 17 ottobre 1982.